SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 133° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 13 luglio 1992** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 maggio 1992, n. 334.

Regolamento recante la disciplina dell'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa e le modalità della relativa vigilanza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52, recante: «Disciplina della cessione dei crediti di impresa»;

Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge, il quale stabilisce che il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa e la cancellazione dal medesimo, nonché le modalità della vigilanza da parte della Banca d'Italia sull'attività stessa e le relative sanzioni amministrative;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, recante: «Attuazione della direttiva in data 12 dicembre 1977 del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74»;

Visto l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale»;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'adozione dei regolamenti ministeriali;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;

Vista la nota n. 775399 del 12 maggio 1992, con la quale è stata data al Presidente del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dal citato art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Iscrizione all'albo

1. I soggetti, diversi dagli enti creditizi, che intendono esercitare professionalmente l'attività di cessione e acquisto di crediti sorti da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa, sono iscritti, su domanda, per l'esercizio dell'attività, in un albo istituito presso la Banca d'Italia, ove ricorrano le condizioni di seguito indicate, ferme le altre di applicazione generale:

a) forma di società o di ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica;

b) capitale o fondo di dotazione di importo non inferiore a 10 volte il capitale minimo previsto per le società per azioni;

c) inclusione nell'oggetto sociale dell'attività di cessione e acquisto di crediti di impresa;

d) possesso dei requisiti di esperienza di cui al successivo art. 2 da parte delle persone alle quali, per legge o per statuto, spettano poteri di amministrazione, controllo e direzione;

e) possesso dei requisiti di onorabilità di cui ai successivi articoli 2 e 3 da parte delle persone indicate alla precedente lettera *d)*, nonché da parte dei dirigenti muniti di rappresentanza e da parte dei partecipanti al capitale e al fondo, così come individuati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Ai fini dell'iscrizione dovrà altresì essere presentato un programma di attività con l'indicazione dei settori di intervento e del tipo di operazioni e servizi offerti.

3. La Banca d'Italia, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, iscrive la società o l'ente all'albo ovvero rifiuta l'iscrizione motivatamente, dandone comunicazione agli interessati. Ove entro detto termine siano richieste all'istante informazioni complementari, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre un nuovo termine di sessanta giorni. La Banca d'Italia fornisce indicazioni circa gli adempimenti per l'iscrizione all'albo.

Art. 2.

Requisiti di esperienza e di onorabilità

1. Alle società e agli enti di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Le disposizioni richiamate si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, e 9 del citato decreto-legge n. 143 del 1991.

3. Per la verifica dei requisiti, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Art. 3.

Requisiti di onorabilità della compagine sociale

1. Ai partecipanti al capitale o al fondo di dotazione delle società o degli enti di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, così come modificato dall'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la Banca d'Italia può richiedere alle società e agli enti di cui all'art. 1, i nominativi dei soci quali risultano dal libro dei soci e dalle comunicazioni ricevute, nonché dati e informazioni sul capitale sociale o fondo di dotazione.

Art. 4.

Trasmissione di documenti e atti

1. Le società e gli enti di cui all'art. 1 trasmettono alla Banca d'Italia i verbali dell'assemblea dei soci o dell'organo statutario equivalente, ed in particolare quelli riguardanti le variazioni statutarie, entro quindici giorni dalla data della riunione. Trasmettono altresì, con periodicità biennale, informazioni di carattere organizzativo, secondo le indicazioni comunicate dalla Banca d'Italia.

Art. 5.

Compiti del collegio sindacale

1. Le proposte, gli accertamenti di anomalie e irregolarità e le contestazioni del collegio sindacale o dell'organo di controllo sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia, nel termine di dieci giorni, a cura del presidente del collegio o, in caso di impedimento, dal sindaco più anziano nella carica.

Art. 6.

Segnalazioni periodiche e accertamenti ispettivi

1. Le società e gli enti di cui all'art. 1 inviano segnalazioni informative alla Banca d'Italia che emana istruzioni applicative e stabilisce la periodicità della trasmissione delle relazioni suddette con cadenza non superiore a tre mesi.

2. La Banca d'Italia può richiedere la comunicazione di dati e notizie e disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari, muniti di apposita delega, che hanno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio della funzione.

3. Le ispezioni possono essere estese alle attività anche diverse dall'acquisto e dalla cessione dei crediti di impresa poste in essere dalle società e dagli enti di cui all'art. 1, al fine di valutarne la stabilità complessiva. Tali soggetti inviano alla Banca d'Italia dati e notizie relativi a dette attività sulla base delle istruzioni dalla stessa fissate.

Art. 7.

Rilevazione dei rischi e definizione del patrimonio

1. La Banca d'Italia può emanare istruzioni per la rilevazione dei rischi inerenti l'attività di cui all'art. 1 e per la definizione del patrimonio utile alla copertura dei rischi di cui al successivo art. 8, tenendo conto delle attività svolte dalle società ed enti di cui all'art. 1 medesimo.

Art. 8.

Coefficienti patrimoniali obbligatori e contenimento del rischio

1. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza la Banca d'Italia può disciplinare, impartendo le necessarie istruzioni:

a) il rapporto tra patrimonio e attività per cassa e fuori bilancio, ponderate in base alla rischiosità della controparte e alle caratteristiche dell'operazione: il rapporto non può essere in ogni caso inferiore al 5 per cento;

b) i criteri per il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni.

Art. 9.

Cancellazione dall'albo

1. La perdita dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché l'accertamento di gravi irregolarità nell'amministrazione delle società e degli enti ovvero di gravi violazioni delle norme di legge o di regolamento, ovvero di ripetute infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o a quelle emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento medesimo, determinano la cancellazione dall'albo di cui all'art. 1.

2. La cancellazione è disposta con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia. Le eventuali controdeduzioni del consiglio di amministrazione od organo statutario equivalente e del collegio sindacale sono comunicate alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione di una delle situazioni di cui al comma 1.

Art. 10.

Sanzioni

1. Agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali delle società e degli enti di cui all'art. 1 che non si attengano alle disposizioni del presente regolamento o a quelle emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento medesimo, ovvero ostacolino comunque l'esercizio della funzione di vigilanza, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 87, comma 1, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Si osservano in quanto applicabili le procedure indicate dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 11.

Disciplina transitoria

1. Le società e gli enti di cui all'art. 1 esercenti l'attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento procedono entro due anni dalla stessa data alle operazioni di aumento di capitale o del fondo di dotazione eventualmente necessarie ai fini del rispetto della condizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*.

2. I soggetti di cui al comma 1 che, alla data della prima verifica, presentino un rapporto patrimoniale non in linea con il valore minimo stabilito ai sensi dell'art. 8, lettera *a)*, concordano con la Banca d'Italia un dettagliato programma di rientro deliberato dal consiglio di amministrazione od organo statutario equivalente, fermo restando il rispetto del rapporto patrimoniale obbligatorio entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1992
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 359

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 52/1991 è il seguente:

«Art. 2 (*Albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti*). — 1. È istituito presso la Banca d'Italia un albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa ai sensi della presente legge. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento della suddetta attività, anche al fine di impedire l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

2. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e la cancellazione dal medesimo, i contenuti e le modalità della vigilanza, nonché le relative sanzioni amministrative.

3. Il cessionario dei crediti di impresa di cui alla presente legge è tenuto all'osservanza dell'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale».

— La legge n. 281/1985 concerne: «Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; Norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito: norme di attuazione delle direttive CEE 72/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio». Il testo vigente del relativo art. 9, come modificato dall'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è il seguente:

«Art. 9. — *Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.*

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;

3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di vòto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile e, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

È salva l'applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

- L'art. 7 del D.P.R. n. 350/1985 (Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74) è così formulato:

«Art. 7. — 1. Coloro che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel precedente art. 5, numeri 2) e 3), lettere *a)* e *b)*, posseggano, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale di un ente creditizio, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci.

2. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai possessori di titoli di partecipazione ovvero di risparmio partecipativo emessi da istituti di credito di diritto pubblico, da casse di risparmio e da monti di credito su pegno di prima categoria, con riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano i diritti a tali titoli».

Note all'art. 2:

Il D.L. n. 143/1991 reca: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio». Si trascrive il testo delle disposizioni di detto decreto alle quali il presente regolamento fa rinvio:

«Art. 6 *(Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario)*, commi 3 e 4. — 3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti».

«Art. 8 *(Onorabilità dei soci e degli esponenti)*, comma 2. — Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350».

«Art. 9 *(Sospensione dalle cariche)*. — 1-2-3 (Soppressi dalla legge di conversione).

4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 5, n. 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni intermediario di cui all'art. 6, commi 2 e 2-*bis*. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Per gli enti creditizi la sospensione è dichiarata con le modalità di cui cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985».

— Il testo dell'art. 5 (richiamato nelle disposizioni soprariportate) e dell'art. 6 del D.P.R. n. 350/1985 (per il titolo si veda in nota all'art. 1) è il seguente:

«Art. 5. — Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646;

3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dalla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Art. 6. — 1. Il difetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e l'esistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia essa è pronunciata dalla Banca d'Italia.

2. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati, ad esclusione di coloro la cui nomina è soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, devono presentare al consiglio di amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1.

3. Formalità analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori generali, comunque nominati o eletti, vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni indicate nei precedenti articoli 4 e 5».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 350/1985 si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 281/1985 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 87, primo comma, lettera *a)*, del R.D.L. n. 375/1936, recante disposizioni per le difese del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia:

«Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a lire cinquemila per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato [ora alla Banca d'Italia, *n.d.r.*] e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42».

A norma dell'art. 3, comma 2, della legge 17 aprile 1986, n. 114 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) la sanzione pecuniaria di cui alla lettera *a)* soprariportata è stata elevata nel minimo a lire centomila e, nel massimo, a lire dieci milioni.

Il comma 3 dell'art. 7 del D.L. n. 143/1991 (per il titolo si veda in nota all'art. 2) prevede che: «Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attengano alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dell'art. 87, primo comma, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni [v. sopra, *n.d.r.*]. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'art. 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936. In caso di ripetute infrazioni può essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all'art. 6 e al presente articolo».

L'art. 90 del R.D.L. n. 375/1936 (soprarichiamato) è così formulato:

«Art. 90. — Il Capo dell'Ispettorato, sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze, sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'ispettorato trasmette il reclamo alla corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, puo fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti: se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'Ispettorato, per l'esecuzione».

Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. La stessa norma ha conferito al Governatore della Banca d'Italia le attribuzioni già spettanti al Capo dell'Ispettorato.

Le attribuzioni già spettanti in materia al Ministro delle finanze sono devolute al Ministro del tesoro, mentre il Comitato dei Ministri è ora il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

92G0380

DECRETO 27 giugno 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio 1992-14 gennaio 1993, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 1° marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalità e tempi di intervento del mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1° marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicità semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli Istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo successivo;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1992, con il quale è stato determinato nella misura del 13,235 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 luglio 1992-14 gennaio 1993 è pari al 12,66 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,66 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio 1992-14 gennaio 1993, è pari al 13,16 per cento.

La suddetta misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3280

DECRETO 27 giugno 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio-14 agosto 1992, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 2 giugno 1992 e l'avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 6 giugno 1992 con il quale è stato fissato nella misura del 13,05 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 giugno-14 luglio 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 luglio-14 agosto 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,15 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1992, è pari al 13,15 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1992, è pari al 13,65 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3296

DECRETO 9 luglio 1992.

Norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 154, che detta norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;

Visto, in particolare l'art. 2, comma 2, della menzionata legge;

Visto inoltre l'art. 2, comma 7, del decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, di attuazione della citata legge 17 febbraio 1992, n. 154, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle categorie di soggetti che svolgono le operazioni di collocamento dei titoli di Stato, a breve e a medio-lungo termine, indicate nei decreti ministeriali di emissione dei titoli stessi.

Art. 2.

In relazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro, i soggetti indicati nell'art. 1, all'atto della prenotazione da parte della clientela, si impegnano a regolare i titoli al prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta, comprensivo della maggiorazione eventualmente prevista dai relativi decreti di emissione, ed a limitare le eventuali commissioni alla misura massima indicata al successivo comma. Il prezzo medio ponderato con maggiorazione, che è reso noto con il comunicato stampa della Banca d'Italia e pubblicato a cura del Ministero del tesoro nella *Gazzetta Ufficiale*, deve essere indicato negli avvisi, datati e costantemente aggiornati, esposti nei locali aperti al pubblico.

Nei menzionati avvisi deve essere altresì indicata la commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni. L'importo massimo di tale commissione è stabilito, per ogni 100 lire di capitale sottoscritto, come segue: L. 0,20 per i buoni trimestrali, L. 0,35 per i buoni semestrali e L. 0,45 per i buoni annuali.

La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro deve indicare analiticamente, oltre il capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi:

il prezzo medio ponderato risultante dall'asta di riferimento, comprensivo della maggiorazione eventualmente prevista dai relativi decreti di emissione;

la ritenuta fiscale pagata sugli interessi, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;

la commissione applicata, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;

il prezzo totale di vendita (comprensivo quindi dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo semplice.

Per i buoni del Tesoro denominati in ECU, collocati con procedura d'asta riferita al tasso di interesse, i soggetti indicati nel precedente art. 1 all'atto della prenotazione si impegnano ad assegnare i titoli alla clientela al tasso di interesse nominale risultante dalle operazioni d'asta ed a limitare le eventuali commissioni alla misura massima di L. 0,45 per ogni cento lire di capitale sottoscritto. Il tasso di aggiudicazione, reso noto dalla Banca d'Italia tramite comunicato stampa, nonché l'ammontare della commissione, deve essere indicato negli avvisi, datati e costantemente aggiornati, esposti nei locali aperti al pubblico.

La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei buoni denominati in ECU deve indicare analiticamente, oltre il capitale nominale sottoscritto, i seguenti ulteriori elementi:

il tasso nominale, risultante dalle operazioni d'asta, relativo all'intera durata del prestito;

il prezzo indicato nel relativo decreto ministeriale di emissione del prestito;

il tasso di cambio lire/ECU adottato in caso di regolamento in lire del prezzo dei titoli;

la commissione applicata, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;

il prezzo totale, rappresentato dal prezzo di regolamento maggiorato della commissione applicata, ed il corrispondente tasso di rendimento annuo semplice al netto della ritenuta fiscale.

Le comunicazioni di cui ai commi terzo e quinto del presente articolo dovranno contenere gli elementi indicati nei commi medesimi a decorrere dal 1° ottobre 1992.

Art. 3.

In sede di collocamento dei titoli di Stato a medio-lungo termine, i soggetti di cui all'art. 1 si impegnano ad applicare alla clientela il prezzo di aggiudicazione in asta dei titoli, costituito dal «prezzo fisso di emissione», maggiorato del «diritto di sottoscrizione» risultante dalle operazioni d'asta. Detto prezzo di aggiudicazione, reso noto dalla Banca d'Italia tramite comunicato stampa, deve essere pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento netto a scadenza.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU l'avviso deve altresì riportare il tasso di cambio lira/ECU adottato per la conversione in lire del prezzo dei titoli.

I soggetti sopra indicati non possono addebitare commissioni di collocamento sui titoli assegnati alla clientela, la quale deve corrispondere il solo prezzo di aggiudicazione d'asta, maggiorato, al netto della ritenuta fiscale, degli eventuali interessi maturati dalla data di godimento della cedola a quella del regolamento.

Art. 4.

I soggetti indicati nell'art. 1 non possono applicare diritti di custodia per i titoli che non sono materialmente allestiti ovvero per quelli che sono custoditi, dietro preventiva autorizzazione della clientela, nei depositi della Banca d'Italia.

Per i titoli depositati presso la Banca d'Italia, rappresentati o meno da materialità, i menzionati soggetti possono applicare spese di gestione e di amministrazione il cui ammontare deve essere portato a conoscenza della clientela mediante indicazione negli avvisi, datati e costantemente aggiornati, esposti nei locali aperti al pubblico; tali spese non possono superare la misura massima di L. 40.000 a semestre. Qualora il deposito sia costituito solo da buoni ordinari del Tesoro e da buoni denominati in ECU, l'importo delle menzionate spese non può superare la misura massima di L. 20.000 a semestre.

Dette spese devono essere indicate nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela.

Art. 5.

I soggetti indicati nell'art. 1, per i titoli materialmente allestiti e presso di loro depositati, possono richiedere diritti di custodia il cui ammontare deve essere portato a conoscenza della clientela mediante indicazione negli avvisi, datati e costantemente aggiornati, esposti nei locali aperti al pubblico; tali diritti, che comprendono anche le eventuali spese di cui al precedente art. 4, secondo comma, non possono superare la misura massima di L. 150.000 a semestre.

Dette spese devono essere indicate nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela.

Art. 6.

Per le operazioni disciplinate dal presente decreto non possono addebitarsi alla clientela oneri diversi da quelli indicati nei precedenti articoli.

Art. 7.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, gli avvisi menzionati nei precedenti articoli dovranno riportare gli elementi informativi di cui allo schema allegato.

Art. 8.

Il testo del presente decreto deve essere esposto nei locali aperti al pubblico a disposizione della clientela.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

.. ..
(DENOMINAZIONE DELL'OPERATORE)

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

.. ..
(luogo e data)

	BOT trim	BOT sem	BOT ann	BTE	BTP (...anni)	BTP (...anni)	CCT (...anni)	CCT (...anni)	CTO	CTE	
A) NOTIZIE PRECEDENTI LE ASTE DEI TITOLI											
- scadenza/godimento											
- commissione acquisto											
- prezzo base di emissione											
tasso base (BTE)											
- tasso nominale o 1° cedola											
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni L. 1.000 di cap. nom.)											
- termine di prenotazione per il pubblico											
- periodo di opzione per il rimborso (CTO)											
- data di regolamento											
B) NOTIZIE SUCCESSIVE ALLE ASTE DEI TITOLI											
b1) BOT - prezzo medio ponderato maggiorato											
b2) BTE - tasso nominale d'asta											
b3) Altri titoli di Stato											
- prezzo di aggiudicazione											
- rendimento annuo netto											
b4) Tasso di cambio lira/Ecu											

C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE per i titoli in deposito presso la Banca d'Italia

c1) dossier costituito solo da BOT e/o BTE
- L. .... a semestre

c2) dossier costituito da più titoli (BOT, BTP, CCT, ecc.)
- L. .... a semestre

D) DIRITTI DI CUSTODIA per titoli in deposito presso l'operatore (comprensivi delle spese di gestione e di amministrazione)
- L. .... a semestre

92A3305

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 11 giugno 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area inclusa nel territorio di Guglionesi e di Termoli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616;

Considerato che con decreto ministeriale del 2 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 30 giugno 1970 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della sopracitata legge n. 1497/1939 una area della fascia costiera del comune di Termoli;

Considerato che la sopraintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Campobasso con la nota n. 12162 del 6 agosto 1990 e con la nota n. 9461 del 31 luglio 1991 ha formulato una proposta di vincolo per un'area, proseguimento verso l'interno di quella vincolata con il predetto decreto ministeriale, ricadente nei comuni di Guglionesi e Termoli è così delimitata: a Sud del confine territoriale dei comuni di Palata e Guglionesi; ad Est dal corso del fiume Biferno fino all'incrocio con la strada statale n. 87 (Ponte di Portocannone) e, si segue detta statale (attuale Fondo Valle «Bifernina») in direzione Termoli fino all'incrocio con la strada vicinale Pisciariello; a Nord dalla strada vicinale Pisciariello fino all'incrocio con la strada provinciale n. 111 «Difesa Grande»; ad Ovest prosegue lungo detta strada provinciale n. 111 in direzione Guglionesi fino all'incrocio con la strada statale n. 483 «di Guglionesi» (ex provinciale Termolese), percorre detta statale fino ad incrociare la strada vicinale Portocannone, percorre quest'ultima fino ad incontrare di nuovo la strada statale n. 483, prosegue in direzione di Montecilfone fino all'incrocio con la strada vicinale S. Antuono per continuare lungo il limite Ovest dei fogli di mappa numeri 87, 95, 99, 103, 106 (del comune di Guglionesi) e ricongiungersi al limite territoriale dei comuni di Palata e Guglionesi;

Considerato che tale area costituisce nell'insieme un complesso di bellezze naturali caratterizzato da movimentate colline, degradanti dolcemente verso la piana solcata dal fiume Biferno, dalla varietà delle colture di tipo seminativo ed irriguo, di oliveti e querce delimitanti a volte le proprietà o i valloni, che imprimono al paesaggio note di colori variabili anche a seconda delle stagioni; dal colle più elevato in posizione di bellissima veduta, si staglia il centro abitato di Guglionesi, testa di ponte fra i comuni collinari interni e la fascia costiera, con il centro antico che conserva l'impianto originario a fuso e racchiude al suo interno, oltre ad importanti esempi di architettura romanica e settecentesca, luoghi e spazi di suggestiva bellezza;

Rilevata l'esigenza di sottoporre tale zona ad uno specifico provvedimento di tutela;

Considerato che nella zona stessa è anche esistente un antico tratturo sottoposto a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 7-8 aprile 1992 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Campobasso;

Decreta:

L'area sita nei comuni di Guglionesi e Termoli, così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 del 29 giugno 1939 ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza archeologica e per i beni culturali e ambientali, architettonici, artistici e storici di Campobasso provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni stessi. Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 11 giugno 1992

p. *Il Ministro:* ASTORI

92A3297

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 giugno 1992.

Rilascio di nuove autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che modifica, tra l'altro, alcune disposizioni della citata legge n. 298/74, tra le quali, in particolare l'art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, che determinava il rilascio di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983 ed individuava le autorizzazioni speciali rilasciabili ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge n. 298/1974;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 luglio 1985 con il quale è stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo comma 3 del medesimo art. 1;

Visto il successivo decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale il suddetto termine è stato prorogato al 31 marzo 1986;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 44, ed in particolare l'art. 1, comma dieci-*ter*, con il quale il predetto termine del 31 marzo 1986 è stato prorogato al 31 marzo 1987;

Visto l'art. 20 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, con il quale, a modifica dell'art. 1, comma dieci-*ter*, della citata legge 28 febbraio 1986, n. 44, il termine è stato fissato al 31 dicembre 1986, data di entrata in vigore della medesima legge 1° dicembre 1986, n. 870;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 e successivi con cui il termine del 31 dicembre 1986 è stato prorogato al 29 febbraio 1992;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1991 «Monitoraggio delle esigenze del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi», che prevedeva una indagine conoscitiva rivolta alle imprese interessate al rilascio di nuovi titoli autorizzativi, iscritte all'albo, che esercitino l'attività in modo effettivo e continuativo da almeno cinque anni, e che non abbiano rinunciato negli ultimi due anni a titoli autorizzativi;

Visti i dati risultanti dal predetto monitoraggio, i quali evidenziano l'esistenza di una residua capacità di trasporto da assorbire da parte delle imprese strutturate e l'opportunità di operare un riequilibrio tra offerta e domanda di trasporto;

Considerato che il Consiglio dei Ministri dei trasporti della C.E.E. ha deciso che, a partire dal 1993, avrà corso il regime di liberalizzazione del trasporto su strada nell'area comunitaria;

Considerato, inoltre, che il mancato raggiungimento dell'equilibrio del mercato dell'autotrasporto è attualmente dovuto anche alla eccessiva polverizzazione delle imprese di trasporto;

Ritenuta pertanto l'opportunità di favorire per quanto possibile l'aggregazione delle imprese di autotraporto di cose per conto di terzi;

Considerato altresì che, in attesa della definitiva attuazione della normativa comunitaria, si reputa opportuno consentire gradualmente un adeguamento della dimensione aziendale delle imprese di trasporto, al fine di consentire una loro maggiore competitività a livello europeo;

Rilevato che un provvedimento di ristrutturazione del mercato come evidenziato è giustificato, in funzione di un adeguamento costruttivo nell'interesse dell'economia nazionale agli obblighi internazionali di liberalizzazione, nonché in funzione di un'azione di risanamento del mercato delle autorizzazioni;

Rilevato altresì che è stato approvato con legge 5 febbraio 1992, n. 68, il provvedimento di «ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» contenente gli elementi per pervenire ad un effettivo risanamento del settore;

Rilevato altresì che il rilascio di nuove autorizzazioni soltanto agli iscritti all'albo già professionalmente capaci ed esperti è provvedimento non contrastante con le finalità perseguite dalla predetta nuova normativa;

Considerato, peraltro, che le nuove autorizzazioni da rilasciare non incrementano l'offerta di trasporto su strada, dal momento che l'attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 68, determina necessariamente un ridimensionamento dell'offerta stessa;

Considerato:

che per quanto attiene all'individuazione delle imprese alle quali rilasciare le nuove autorizzazioni risulta fondamentale tener conto, oltre che dell'anzianità di esercizio dell'attività, anche dei requisiti posseduti che diano garanzia di una sana gestione di impresa volta a perseguire le stesse finalità indicate nella legge 5 febbraio 1992, n. 68, relativa alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

che per quanto attiene il riparto per provincia del contingente di autorizzazione da rilasciare appare opportuno seguire in misura proporzionale l'insediamento spontaneo nelle singole province degli autotraportatori debitamente iscritti all'albo in via definitiva;

Sentito il Comitato centrale per l'albo e le regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rilasciate esclusivamente autorizzazioni senza vincoli e limiti per autoveicoli di portata maggiore di 7 tonnellate o di peso totale a terra maggiore di 11,5 tonnellate, salvo quelle speciali previste al punto *h)* del paragrafo 2, art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, nonché quelle previste al comma tre dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985, n. 1913.

2. Il numero delle nuove autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi da rilasciarsi senza vincoli e limiti di esercizio per autoveicoli di portata utile superiore a 7 tonnellate, ovvero di peso complessivo superiore a 11,5 tonnellate, viene fissato, (annualmente), in numero non superiore al triplo rispetto alle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi restituite nell'anno precedente da coloro che beneficiano degli incentivi per la cessazione dell'attività di autotrasporto di cui all'art. 9 della legge n. 68 del 5 febbraio 1992. Per il 1992, il suddetto numero di nuove autorizzazioni sarà pari al doppio di quelle restituite entro il 30 settembre dello stesso anno. I titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo non possono effettuare rinuncia a favore di terzi delle autorizzazioni stesse per il periodo di cinque anni dal loro rilascio.

3. Possono ottenere autorizzazioni senza vincoli e limiti all'autotrasportodi merci per conto di terzi le imprese iscritte all'albo che esercitano da almeno cinque anni, in modo continuo ed effettivo, l'attività di trasporto di merci per conto di terzi e che:

a) siano titolari di autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi;

b) non abbiano rinunziato a favore di terzi ad autorizzazioni durante il quinquennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) si impegnino a non rinunziare a favore di terzi sia alle autorizzazioni di cui sono già titolari, sia alle autorizzazioni di cui diventino titolari a seguito di assegnazione ai sensi del presente decreto, per un periodo di un quinquennio;

d) non abbiano, durante il quinquennio precedente, subito provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione di cui all'art. 21 della legge n. 298/74, modificato dall'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 16/87 convertito nella legge n. 132/87, né abbiano subito le pene previste dagli articoli 26 e 46 della legge n. 298/74 e successive modificazioni, con provvedimenti definitivi.

4. Le norme del presente articolo si applicano anche ai consorzi ed alle società cooperative, iscritti all'albo degli autotrasportatori e/o alla sezione speciale dell'albo, nonché alle imprese iscritte all'albo e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi che si associno in cooperative o consorzi od aderiscano a cooperative o consorzi già esistenti, ancorché le imprese stesse non abbiano maturato l'anzianità di esercizio prevista dal precedente comma tre.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, tutte le autorizzazioni possedute sono revocate nel caso l'impresa beneficiaria receda dal consorzio o dalla cooperativa nel quinquennio successivo all'ottenimento di autorizzazioni ai sensi del presente decreto.

6. La normativa del presente articolo si applica, altresì, alle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi da almeno tre anni e titolari di autorizzazioni, qualora traggano origine da conferimenti o fusioni di imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori, delle quali almeno una abbia l'anzianità di cinque anni prescritta al comma tre del presente articolo.

7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente tutte le autorizzazioni possedute sono revocate nel caso in cui nel quinquennio successivo vengano meno i presupposti per il rilascio.

8. Alle imprese che non mantengano l'impegno di non rinunziare a favore di terzi alle autorizzazioni già in loro possesso nonché a quelle ottenute sulla base del presente decreto, verranno revocate le autorizzazioni oggetto della rinuncia.

Art. 2.

1. Le domande per ottenere le nuove autorizzazioni debbono essere presentate, in duplice esemplare, di cui uno in bollo, presso gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della provincia nella quale l'impresa richiedente risulti iscritta all'albo per la sede unica o principale ovvero per una sede secondaria, entro il termine improrogabile del 31 ottobre 1992.

2. La domanda in bollo deve essere sottoscritta, con firma autenticata, da persona che abbia poteri di rappresentanza dell'impresa.

3. Con successivo provvedimento sarà indicata la documentazione da presentare a corredo della domanda.

Art. 3.

1. Il contingente complessivo annuale delle nuove autorizzazioni da assegnare è ripartito per provincia in numero proporzionale al numero delle imprese iscritte al relativo albo provinciale degli autotrasportatori.

2. Le imprese assegnatarie delle autorizzazioni debbono dare la prova della disponibilità del veicolo, entro il termine improrogabile di sei mesi dalla data di notificazione della graduatoria ai sensi del successivo art. 5.

Art. 4.

1. Il numero complessivo delle nuove autorizzazioni è ripartito dal competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella misura sottoindicata fra le seguenti categorie:

a) 70 per cento alle imprese di cui al comma 3 del precedente art. 1;

b) 30 per cento alle imprese di cui ai commi 4 e 6 del precedente art. 1.

2. Nell'ambito di ogni categoria le domande per ottenere l'autorizzazione sono graduate sulla base del criterio di preferenza determinato dal numero di autorizzazioni di cui le imprese siano già titolari. A parità di tali condizioni prevale il criterio della maggiore anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A. della relativa provincia.

Art. 5.

1. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede a rilasciare le autorizzazioni secondo l'ordine di graduatoria nell'ambito di ogni categoria nel numero disponibile per ciascuna provincia.

2. Le graduatorie provinciali sono notificate a tutte le imprese con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e sono rese pubbliche.

Art. 6.

1. Il titolo dell'appartenenza ad una delle categorie nella quale l'impresa è graduata ed il possesso del titolo di priorità in base al quale la domanda è graduata debbono sussistere anche alla data di rilascio dell'autorizzazione.

2. Le imprese assegnatarie devono presentare al momento del rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza dei requisiti per la partecipazione alla graduatoria e del titolo di priorità documentati al momento della domanda.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 1349/1935 reca: «Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli».

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada». Si trascrive il testo del relativo art. 41, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/1987:

«Art. 41 (Autorizzazioni). — 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatorinon possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera *e)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contigentate».

— Il D.M. 18 novembre 1982, n. 1244 «Determinazione del contingente di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 novembre 1982.

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente, fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettera *a)* e *b)*, dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri, autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— Il D.M. 18 gennaio 1986 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1986.

— La legge n. 44/1986 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1986.

— La legge n. 870/1986 «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti (art. 20)» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 1986.

— Il D.M. 23 dicembre 1986 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986.

— Il D.M. 12 gennaio 1991 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 17 gennaio 1991.

— La legge n. 68/1992 «Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1992.

Il D.P.R. n. 783/1977, «Ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 29 ottobre 1977.

92A3320

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 1° giugno 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di magistero del 29 gennaio 1992, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione del corso di laurea in scienze dell'educazione;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 17 febbraio 1992;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 14 febbraio 1992;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 maggio 1992 in merito all'istituzione del corso di laurea in scienze dell'educazione;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II, titolo I, ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi, all'art. 10, nella facoltà di magistero, dopo la laurea in lingue e letterature straniere (europee) aggiungere: «e la laurea in scienze dell'educazione».

Art. 2.

Nella parter II, titolo VI, facoltà di magistero, dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze dell'educazione.

4) LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 25. — Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Durata e articolazione degli studi. Gli studi hanno la durata di quattro anni, e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea. Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Determinazione degli insegnamenti. Nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella 1.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti. Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità, venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA 1

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle Università	Denominazioni semplificate
Filosofia dell'educazione, istituzioni di pedagogia, pedagogia, pedagogia generale, pedagogia sociale	Pedagogia generale
Educazione degli adulti . . .	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia, storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche	Storia della pedagogia

Storia della scuola, storia della scuola e delle istituzioni educative, storia della scuola e delle istituzioni scolastiche, storia delle istituzioni educative, storia delle scuole e delle istituzioni educative, storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Educazione comparata, pedagogia comparata, storia comparata delle istituzioni educative	Educazione comparata
Didattica, didattica generale, metodologia didattica, metodologia didattica dell'insegnamento medio, metodologia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento medio, metodologia e didattica generale, teoria e storia della didattica, istituzioni di educazione civica	Metodologia e didattica
Ortopedagogia, pedagogia speciale, pedagogia speciale e correttiva	Pedagogia speciale
Informatica e tecnologie dell'educazione, metodologia e didattica degli audiovisivi, pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa, tecnologia dell'educazione	Tecnologie dell'istruzione
Docimologia.	Docimologia
Pedagogia sperimentale . . .	Pedagogia sperimentale
Filosofia e storia della letteratura per l'infanzia, letteratura per l'infanzia, storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura per l'infanzia
Insegnamenti di diritto pubblico e legislazione scolastica, diritto scolastico italiano e comparato, diritto scolastico italiano e straniero	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

TABELLA 2

Insegnamenti del primo biennio:

a) Insegnamenti di area pedagogica:
pedagogia generale;
storia della pedagogia;
storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) Insegnamenti di area filosofica:
filosofia teoretica;
storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia;
sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
metodologia della ricerca sociale;
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica:
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:
due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti, ivi compresi gli insegnamenti indicati nella tabella 6, qualora attivati.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

TABELLA 3

Insegnamenti del II biennio: indirizzo «Insegnanti di scuola secondaria»

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione comparata;
metodologia e didattica;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;

letteratura per l'infanzia;
pedagogia della scuola;
storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) Insegnamenti di area filosofica:
estetica;
filosofia teoretica;
filosofia morale;
logica;
filosofia della scienza;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia;
antropologia filosofica;
filosofia della politica;
filosofia della religione.

c) Insegnamenti di area storica:
storia antica;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia economica;
metodologia della ricerca storica.

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale;
storia della psicologia;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dinamica;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale;
psicolinguistica;
psicometria.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
sociologia della famiglia;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dei processi culturali;
storia della sociologia;
sociologia;
antropologia culturale;
sociologia dell'educazione;
sociologia della religione;
sociologia della devianza.

f) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Note.

Lo studente seguirà:

cinque insegnamenti semestrali dell'area pedagogica sui sctte indicati;

sette insegnamenti semestrali 'dell'area filosofica scegliendoli fra i dieci indicati;

tre insegnamenti dell'area storica scegliendoli fra i sei indicati;

sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea lo studente sceglierà i restanti cinque corsi semestrali (o corsi semestrali o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, giuridica e storica.

TABELLA 4

Insegnamenti del II biennio: indirizzo «educatori professionali extrascolastici»

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione degli adulti;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
pedagogia generale;
metodologia e didattica;
pedagogia speciale;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;
pedagogia della famiglia;
pedagogia sociale.

b) Insegnamenti di area filosofica:
filosofia morale;
filosofia del linguaggio;
estetica;
antropologia filosofica;
filosofia della politica.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa);
metodologia della ricerca sociale.

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dinamica;
psicologia sociale;
neuropsichiatria;
psicopatologia dell'età evolutiva;
igiene mentale;
psicologia sociale della famiglia;
psicometria;
psicolinguistica.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia della famiglia;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia della religione;
sociologia della devianza.

f) Insegnamenti di area biologico-medica:
fondamenti di biologia;
igiene;
puericultura;
metodi e tecniche della psicomotricità;
neuropsichiatria infantile.

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione minorile;
legislazione e organizzazione dei servizi sociali;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria;
istituzioni e politica dei beni culturali;
diritto e legislazione dei beni culturali;
diritto penale;
storia delle dottrine e delle istituzioni politiche.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:
storia del teatro e dello spettacolo;
filmologia;
storia del cinema;
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale;
storia dell'arte e del restauro;
biblioteconomia;
museografia;
archivistica;
storia del giornalismo;
teoria e tecnica della comunicazione sociale.

Note.

Lo studente seguirà:

sette insegnamenti semestrali dell'area pedagogica scegliendoli fra i nove indicati;

due insegnamenti semestrali dell'area filosofica scegliendoli fra i cinque indicati (o un insegnamento annuale);

due insegnamenti semestrali dell'area metodologica scegliendoli fra i tre indicati;

sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme di cultura.

TABELLA 5

Insegnamenti del II biennio: indirizzo «esperti nei processi formativi»

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione degli adulti;
educazione comparata;
metodologia e didattica;
tecnologie dell'istruzione;
docimologia;
pedagogia del lavoro.

b) Insegnamenti di area filosofica:
logica;
antropologia filosofica.

c) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia sociale;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia del lavoro;
psicometria.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia del lavoro e dell'industria;
sociologia economica.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
pedagogia sperimentale;
metodologia della ricerca sociale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:
economia dell'istruzione;
sociologia dell'organizzazione;
teoria della comunicazione;
archivistica;
biblioteconomia;
informatica;
teoria e tecnica dell'informazione.

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e universitaria;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria;
storia dell'amministrazione pubblica;
diritto del lavoro.

h) Insegnamenti opzionali:
due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Note.

Lo studente dovrà seguire:

cinque insegnamenti semestrali dell'area pedagogica scegliendoli fra i sei indicati;

ciascuno degli insegnamenti dell'area metodologica;

un insegnamento semestrale dell'are filosofica fra i due indicati;

sei insegnamenti semestrali dell'area organizzazione-comunicazione-informazione fra i sette indicati;

lo studente dovrà scegliere:

un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, un insegnamento semestrale di area psicologica, un insegnamento semestrale di area giuridica tra quelli indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti, ivi compresi gli insegnamenti indicati nella tabella 6, qualora attivati.

TABELLA 6

Onde accrescere l'offerta culturale e formativa relativa alle aree previste dalla tabella XV, anche ai fini delle scelte esercitabili dagli studenti tra gli insegnamenti opzionali previsti dalle tabelle precedenti, sono discipline del corso di laurea in scienze dell'educazione anche le seguenti:

Area pedagogica:

metodologia della ricerca educativa;
pedagogia della religione;
pedagogia interculturale;
teoria e metodi della comunicazione educativa.

Area filosofica:

filosofia della storia;
filosofia della religione;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia contemporanea.

Area storica:

storia sociale contemporanea;
storia della Chiesa;
storia regionale;
storia del libro e della stampa.

Area socio-antropologica:

sociologia della letteratura;
sociologia della comunicazione e della cultura;
etnologia;
sistemi sociali comparati.

Area giuridica:

diritto della famiglia;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro;
legislazione sociale e sanitaria.

Area psicologica:

psicologia della comunicazione;
psicologia della religione;
psicologia dell'apprendimento della memoria;
psicologia dell'organizzazione;
auxologia.

Area della comunicazione e informazione:

lingua e letteratura italiana;
teoria delle organizzazioni complesse;
teoria tecnica della pubblicità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° giugno 1992

Il rettore: BAUSOLA

92A3288

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione e attività, nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (Saclantcen), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988.

Il giorno 21 febbraio 1992 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione e attività, nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (Saclantcen), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 gennaio 1992, n. 28, pubblicata nel supplemento ordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1992.

In conformità dell'art. 21, l'accordo è entrato in vigore il giorno 21 febbraio 1992.

92A3298

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 17 giugno 1992 al commissario governativo M.M. Bove Tommaso della società cooperativa «Salus IV» sono stati conferiti, ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere alla approvazione del bilancio d'esercizio 1991 nonché alla modifica statutaria relativa alla denominazione sociale.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 17 giugno 1992 al commissario governativo M.M. Blasini Antonio della società cooperativa «Manutencoop I» sono stati conferiti, ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere alla approvazione del bilancio d'esercizio 1991 nonché alla modifica statutaria relativa alla denominazione sociale.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 17 giugno 1992 al commissario governativo M.M. D'Urso Andrea della società cooperativa «La Primavera III» sono stati conferiti, ai sensi dell'art. 2543,

secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere alla approvazione del bilancio d'esercizio 1991 nonché alla modifica statutaria relativa alla denominazione sociale.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 17 giugno 1992 al commissario governativo M.M. Vassallo Antonio della società cooperativa «La Democratica V» sono stati conferiti, ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere alla approvazione del bilancio d'esercizio 1991 nonché alla modifica statutaria relativa alla denominazione sociale.

92A3299

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 in favore di cinquantuno dipendenti dalla S.p.a. Adica Pongo, con sede e stabilimento in Lastra a Signa (Firenze), occupati presso lo stabilimento medesimo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 25 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 3 gennaio 1993.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria) e impegnate nella realizzazione del progetto speciale n. 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica, resisi disponibili dal 1° aprile 1991, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli impegnate nella realizzazione dei 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al titolo VIII della legge n. 21/81, resisi disponibili dal 2 gennaio 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 1° luglio 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Crosa, con sede e stabilimenti in Cerreto Castello, Candelo, Crosara (Vercelli), per il periodo dal 14 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat pneumatici, con sede di Torino, stabilimento di Settimo Torinese (Torino) e filiali di vendita nazionali per il periodo 10 febbraio 1992-9 agosto 1992 ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 223.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Marget, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento di Lecce, per il periodo dal 3 luglio 1991 al 29 dicembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.T.A.P. Paoletti, in amministrazione straordinaria, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali nazionali per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 28 giugno 1992 ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità produttive operanti nell'ambito del cantiere della ex Centrale Elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), delle ditte di cui all'elenco allegato, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Elenco ditte:

Belleli;
Compagnia generale montaggi industriali;
El.Mo.;
Filippo Fochi;
Gecomeccanica;
Iemsa costruzioni;
Itin;
Nuova Cimi montubi.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dall'unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex Centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), della ditta S.M.I.L. S.r.l. in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità, con sede in Roma, unità di Roma e Milano e filiali nazionali per il periodo dal 3 gennaio 1992 al 28 giugno 1992.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Weier, con sede e stabilimento di Segrate (Milano) ed in particolare per i lavoratori giornalisti limitatamente al periodo 1° dicembre 1991-9 marzo 1992 e per il restante personale dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. S.A.T. di Roma per il periodo 1° gennaio 1992-9 marzo 1992 limitatamente ai giornalisti professionisti e per il periodo 1° gennaio 1992-28 giugno 1992 per gli altri lavoratori.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mediagraf S.r.l. di Noventa Padana (Padova) per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 29 marzo 1992 limitatamente ai lavoratori giornalisti e per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 28 giugno 1992 per gli altri lavoratori.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 in favore di ventitre dipendenti dalla S.r.l. Pulisan, occupati presso lo stabilimento di Ferro sud S.p.a. di Matera per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 14 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 gennaio 1992 al 17 luglio 1992.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 in favore di ottantaquattro dipendenti dalla S.r.l. Stefa, con sede in Torino, occupati presso lo stabilimento di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 marzo 1992 al 13 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 in favore di quarantaquattro dipendenti dalla S.p.a. Major prodotti dentari, con sede in Torino, occupati presso lo stabilimento di Moncalieri (Torino) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 15 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 gennaio 1992 al 3 gennaio 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce quello del 15 maggio 1992, n. 12125.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 in favore di trentasei lavoratori (venticinque operai e undici impiegati) dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Cinela, sede di Milano occupati presso lo stabilimento di Brugherio (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali per gli operai e 20 ore settimanali per gli impiegati è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filogest, con sede e stabilimento in Priverno (Latina), per il periodo dal 6 febbraio 1992 al 12 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Anteo di Mariani R. & C., con sede e stabilimento in Pescara, per il periodo dal 25 gennaio 1992 al 25 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Boston Industrial Products, con sede e stabilimento in Limena (Padova), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.C.X., con sede e stabilimento in Collegno (Torino), per il periodo dal 27 marzo 1992 al 27 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, con sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dall'11 settembre 1991 all'8 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.T.T. - Ginatta Torino Titanium, con sede e stabilimento in Torino, per il periodo dal 6 marzo 1992 al 6 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.In. D., con sede e stabilimento in San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 5 marzo 1992 al 5 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ginatta, con sede e stabilimento in Torino, per il periodo dal 6 marzo 1992 al 6 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deniper, con sede e stabilimento in S. Vitaliano (Napoli) per il periodo dal 17 luglio 1991 al 12 gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sieltica, sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 15 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Protomultilayers, con sede e stabilimento in Venaria (Torino), per il periodo dal 27 gennaio 1992 al 27 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officina meccanica Fabbrizi di Fabbrizi Fabrizio e C., con sede in Torino e stabilimento in Airasca (Torino), per il periodo dall'8 marzo 1992 al 6 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.T.M., con sede e stabilimento in Castello di Serravalle (Bologna) per il periodo dal 15 novembre 1991 al 10 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogolo Pescara, con sede e stabilimento in Pescara, per il periodo dal 3 ottobre 1991 al 27 novembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vaserie Trevigiane, con sede e stabilimento in Quinto di Treviso (Treviso), per il periodo dal 22 novembre 1991 al 16 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sagoten, con sede in Napoli e stabilimento in Afragola (Napoli), per il periodo dal 28 agosto 1991 al 23 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n.160.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è autorizzata in favore di cinquantasette lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtrade, con sede in Roma, posta in liquidazione il 10 agosto 1988 e successivamente dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Roma del 17 luglio 1991 — di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento — la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, come disciplinato dall'art. 2, comma 10 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, per il periodo 1° luglio 1992-31 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'indennita di cui trattasi ai lavoratori interessati.

Elenco dei dipendenti dalla S.p.a. Italtrade, con sede in Roma, posta in liquidazione dal 10 agosto 1988, sospesi dal lavoro con decorrenza 1° luglio 1991:

1) Resse Francesco Maria 10-04-1940
2) Simonelli Mario 24-12-1928
3) Valentinetti Marina 1-02-1949
4) Carratelli Giacomo 15-05-1942
5) Russo Cesare 8-12-1936
6) Garozzo Emanuele 4-03-1946
7) Quintily Roberto 28-02-1946
8) Bressan Maria Vittoria 16-06-1941
9) Bettocchi Alessando 5-10-1930
10) Obici Fulvio 25-12-1952
11) Mascolo Monica 29-05-1956
12) Nesi Pietro 26-12-1928
13) Giannini Franco 8-07-1949
14) Leoni Stefania 17-02-1954
15) Chiagano Michele 18-09-1946
16) Grillo Alberto 3-04-1947
17) Bezzi Ida 22-01-1953
18) Cerino Nicola 4-10-1955
19) Guadalupi Silvana 2-08-1940
20) Ferrari Gianfranco 6-07-1957
21) Papi Giancarlo 3-04-1941
22) Pentimalli Lucio 17-03-1957
23) De Pasquale Francesco 17-06-1957
24) Gagliardo Daniela 28-09-1962
25) Arpaia Gabriele 1-01-1952
26) Mencherini Maria Luisa 2-06-1959
27) De Paulis Chiara Maria 25-08-1958
28) Busalacchi Giovanni 15-01-1941
29) Pastena Lucio 8-03-1959
30) Falcone Francesco 11-07-1959
31) Molinari Giovanna 23-11-1948
32) Tagliatela Marcello 29-11-1955
33) Vandrotte Dominique 30-07-1951
34) Latte Luigi 4-05-1960
35) Marrocco Maurizio 6-11-1956
36) Armato Antonello 12-12-1961
37) Martone Luigi 23-12-1956
38) Ferrara Mirenzi Pietro 28-12-1961
39) Politi Rosa Maria 5-05-1959
40) Falconi Guglielma 13-11-1960
41) Pedullà Bruno 3-02-1961

42) Riciputi Maria Grazia 3-07-1961
43) Esposito Maria 11-07-1961
44) Alvarez De Castro Anna Maria. 11-04-1950
45) Avagnano Francesco 26-09-1957
46) Bonfiglio Marina 11-07-1959
47) Corfora Antonietta 6-12-1961
48) Fedele Anna 8-07-1961
49) Bianco Giovanni. 30-06-1963
50) Teti Cecilia. 7-10-1959
51) Illuminati Stefano 16-03-1960
52) Cerratti Giovanni 1-01-1951
53) Della Gatta Giuseppe. 27-01-1960
54) Lembo Francesco 29-02-1960
55) Salvatore Viviana 10-07-1962
56) Penzavecchia Luigi 20-04-1933
57) Di Meo Stefano. 31-01-1957

92A3292

MINISTERO DEI TRASPORTI

Termine utile e modalità di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'esperimento delle procedure atte alla predisposizione dei provvedimenti di ricostituzione dei comitati centrali e provinciali dell'albo degli autotrasportatori di merci.

Si porta a conoscenza degli interessati che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 32, modificativo dell'art. 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il mandato dei componenti del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi nominati con decreto ministeriale 5 novembre 1987, verrà a scadere il 5 novembre 1992.

Pertanto, le associazioni nazionali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché le associazioni locali ad esse aderenti, che ritengano di aver titolo per essere comprese tra le associazioni più rappresentative, ai fini della designazione di propri rappresentanti rispettivamente nel comitato centrale e nei comitati provinciali, devono produrre tutta la documentazione prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 — che detta le disposizioni regolamentari della sopracitata legge 6 giugno 1974, n. 298 — entro il termine del 7 agosto 1992 alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti.

92A3333

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Concessione di agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI nella seduta del 12 giugno 1992 ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 74 del testo unico n. 218/78 i programmi d'investimento presentati dalle seguenti società:

1) il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Modugno (Bari) presentato dalla Firestone S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a L. 27.356.425.883, è determinato in L. 9.288.686.117.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 30.912 milioni, di cui lire 8.000 milioni per scorte di materie prime e semilavorate;

2) il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Macomer (Nuoro) presentato dalla Tirsotex S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 9.820 milioni è determinato, ivi compresa la maggiorazione di un quinto per il territorio, in lire 9.212,4 milioni.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 12.400 milioni, *di cui 800 milioni per scorte di materie prime e semilavorate.*

Il CIPI ha inoltre deliberato che le maggiori spese per investimenti fissi pari a L. 4.574.335.000 relative al programma della Keller meccanica S.p.a. concernente la realizzazione in Villacidro (Cagliari) di uno stabilimento, preordinato alla produzione di rotabili ferroviari con una occupazione risultante in sede di collaudo finale in 261 unità, sono ammesse all'agevolazione finanziaria di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto delle variazioni intervenute nell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili che passano da L. 32.272.600.000 a L. 36.846.935.000, è rideterminato in L. 8.198.307.000.

Resta fermo quanto altro previsto nella deliberazione del 20 luglio 1988.

92A3303

Progetti di investimento realizzati nel territorio della Repubblica di Malta ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 370

Il CIPI, nella seduta del 12 giugno 1992, ha deliberato quanto segue:

1) le agevolazioni a suo tempo concesse alla S.G.S. Thomson Microelectron - ICS S.r.l. sono così integrate:

contributo *in conto capitale di lire 1.605,1 milioni;*
mutuo avevolato diretto di lire 7.971,9 milioni;

2) sono revocate le agevolazioni a suo tempo concesse alla Barberis cantieri S.p.a. ai sensi della legge n. 370/1986.

92A3304

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate il 12 giugno 1992, ha approvato le seguenti modifiche a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675 del 1977;

1) le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977 e dell'art. 69 del testo unico n. 218/1978, alla Agrimont S.p.a. per gli stabilimenti di Porto Marghera (Venezia), Crotone (Catanzaro) e Priolo (Siracusa) sono intestate alla Enichem agricoltura S.p.a.;

2) le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, alla Ilva S.p.a. per gli stabilimenti di Piombino (Livorno) e Sesto S. Giovanni (Milano) sono intestate alla Acciaierie e Ferriere di Piombino S.r.l.;

3) le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, alla European Vinyls Corp. (Italia) S.p.a., per il ramo d'azienda ubicato nello stabilimento di Bagnoregio (Viterbo) relativo alla produzione di PVC compound, sono intestate alla EVC Compounds (Italia) S.p.a.;

4) sono revocate le agevolazioni a suo tempo concesse alla I.S.F. S.p.a. per lo stabilimento di Roma ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977;

5) sono approvate le seguenti modifiche al programma di ristrutturazione predisposto dalla Enichem agricoltura S.p.a. relativo agli stabilimenti di Ravenna, Gela (Caltanissetta) e Monte S. Angelo (Foggia):

modifica degli investimenti che passano da lire 68.281 milioni (di cui lire 62.696 milioni per investimenti fissi e lire 5.585 milioni per scorte) a lire 56.281 milioni, per ripartiti:

	Nord	Sud
investimenti	L. 20.832,3	L. 31.407,7
scorte	» 1.756,0	» 2.285,0
Totale	L. 22.588,3	L. 33.692,7

rideterminazione delle agevolazioni nel modo seguente:

art. 4, primo comma, legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 8.373,9 milioni di cui: Nord lire 2.606,2 milioni, Sud lire 5.767,7 milioni;

lettera *c)*: contributo sugli interessi per il prestito obbligazionario di lire 20.223,4 milioni di cui: Nord lire 8.687,8 milioni, Sud lire 11.535,6 milioni;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in c/capitale nella misura di lire 6.281,5 milioni;

6) è approvata la seguente rettifica al programma di ristrutturazione predisposto dalla ECP Enichem Polimeri S.r.l. già Enichem Tecnoresine S.p.a. relativo agli stabilimenti di Ravenna, Ferrara e Pisticci (Matera):

	Nord	Sud	Totale
lettera *a)*	1.332 milioni	6.156 milioni	7.488
lettera *c)*	4.441 »	12.311 »	16.752
c/cap.	—	6.618 »	6.618

92A3302

COMUNE DI FORIO

Dichiarazione di dissesto finanziario, a norma dell'art. 30 del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233, come sostituito dal decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992.

Il commissario prefettizio presso il comune di Forio (Napoli), con deliberazione n. 174 del 28 novembre 1991, modificata ed integrata con delibera commissariale n. 354 del 19 maggio 1992, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario del comune di Forio (Napoli), perché l'ente non è nelle condizioni di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari d'istituto e che esistono nei suoi confronti crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non può farsi fronte con i mezzi indicati all'art. 24 della legge n. 144/1989.

92A3319

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200